All. "A"

COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito: € 465,01
di cui: €_____ per corrispettivi
€_____ per interessi
€ 358,01 per spese legali
€ 107,00 per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:
☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____
_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 2 sentenze emesse dai Giudici Di Pace che hanno accolto il ricorso avverso sanzioni amministrative e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza e di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso.
Nell'anno 2011, a fronte di 188712 sanzioni emesse sono stati presentati 509 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,27%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 103 ovvero il 20,23% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:
in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:
☒ non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
☐ si rinvengono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 24/04/2012

IL DIRIGENTE
Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dr. [illegible]
(timbro e firma)

RICEVUTO
DATA 26 APR 2012
FIRMA

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 296/2012 del 27/02/2012
Soggetto creditore:
Denominazione: Poli Maria Grazia nata a Zevio (VR) il 20/05/1959
Codice fiscale: PLOMGR59E60M172B p.iva -
Residenza/sede legale: via Pizzigoni n. 2/G San Miniato Basso (PI)
Importo complessivo del debito: € 33,00
di cui:

€_____	per corrispettivi
€_____	per interessi fino al
€	per spese legali
€ 33,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 254/2012 del 23/02/2012
Soggetto creditore:
Denominazione: Moretti Donatella nata a San Giuliano Terme (PI) il 12/04/1957
Codice fiscale:MRTDTL57D52A562I p.iva -
Residenza/sede legale: via Marconi n. 8 San Giuliano Terme (PI)
Importo complessivo del debito: € 178,57
di cui:

€_____	per corrispettivi
€_____	per interessi fino al
€ 141,57	per spese legali
€ 37,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 263/2012 del 15/02/2012
Soggetto creditore:
Denominazione: Galeone Pietro nato a Pisa il 11/01/1970
Codice fiscale: GLNPTR70A11G702J p.iva -
Residenza/sede legale:via per Santa Maria del Giudice n. 2771 Lucca frazione Santa Maria del Giudice
Importo complessivo del debito: € 253,44
di cui:

€_____	per corrispettivi
€_____	per interessi fino al
€ 216,44	per spese legali
€ 37,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Massimo Bortoluzzi

Sent. n° 296/12
del
n° 1246/2011 R.G.
Rep. n° /
Cron. n° 1261/12
Dep.
Ogg. : Opposizione a sanzione amministrativa

226/VR/11
24/1/12

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Dott.Raffaele Basile

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 1246/2011

PROMOSSA DA

POLI MARIA GRAZIA

elettivamente domiciliata in S. Miniato Basso alla via Pizzigoni 2G, difensore di sé medesima come in atti

parte ricorrente

CONTRO

COMUNE DI PISA

In persona del Sindaco di Pisa elett.te dom.ta in Pisa *parte convenuta*

OGGETTO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Accertamento di violazione del Cds n. 26002306T/2010/P della Polizia Provinciale di Pisa ex art. 7 commi 1f/14

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento dell'atto opposto.

***

La parte ricorrente ha prodotto in corso di giudizio documentazione inerente alla sussistenza di una esimente ex art.4 L.689/81, consistente nell'impossibilità di allontanarsi dall'aula di udienza penale dove era

impegnata nella difesa di un imputato in giudizio penale; da rilevare che la ricorrente aveva provveduto alla corresponsione del ticket per la sosta, ma questo era scaduto circa quarantacinque minuti prima della contestazione da parte dei verbalizzanti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, definitivamente pronunciando nella causa di cui al R.G. n. 1246/2011 promosso da POLI MARIA GRAZIA nei confronti di : COMUNE DI PISA stabilisce quanto segue :

- accoglie il ricorso;
- Compensa le competenze di giudizio.
- Pone a carico del Comune di Pisa le spese di contributo unificatom pari ad Euro 33.
- Così deciso in Pisa, come da dispositivo letto all'udienza pubblica del 24 gennaio 2012

Il GdP dr. Raffaele Basile

IL GIUDICE DI PACE
dr. Raffaele Basile

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
27 FEB. 2012
Il Cancelliere

Giudice di Pace di PISA
Dott. Raffaele Basile

COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910890
e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 296 DEL 2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

X IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO IL TAGLIANDO DI PAGAMENTO ERA COMUNQUE SCADUTO CON RIFERIMENTO ALL'ORARIO DELL'ACCERTAMENTO

EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 05 APR. 2012

Il Responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

STUDIO LEGALE
Avv. M. GRAZIA POLI
Via Pizzigoni, 2/G
56028 S. MINIATO BASSO (PI)
Tel. 0571 42724

AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI PISA

RICORSO IN OPPOSIZIONE AL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 26002306T/2010/P Pr. 186093/2010 notificato in data 11/02/2011

L'avv. Maria Grazia Poli in proprio e domiciliata presso il proprio studio sito in San Miniato Basso- via Pizzigoni, 2/G

E S P O N E

IN FATTO

Con il verbale di contestazione delle ore 11,45 del giorno 29/12/2010 n. 246/2P, la Polizia Municipale del Comune di Pisa, tramite il proprio ausiliare del traffico Sig.ra Baldini Monica matricola n. 724 contestava alla ricorrente la violazione dell'art. 7/1f-14 del Codice della Strada della Codice della Strada, perchè lasciava in sosta il veicolo nel parcheggio a pagamento in Pisa – Via Santa Marta, 72 senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta. (sopra il cruscotto espone ticket capovolto non leggibile).

Veniva comminata la sanzione amministrativa di euro 51,00.

IN DIRITTO

Avverso tale verbale di contestazione l'avv. Maria Grazia Poli propone opposizione per i seguenti motivi:

1)In via preliminare rileva che nessuna violazione dell'art. 7/f-14 del codice della strada è stata commessa dalla scrivente. Infatti, come si evince dal tagliandino che accludo in copia (doc. 2) , il giorno

DEPOSITATO
PERVENUTO IL
14 APR. 2011
UFFICIO GIUDICE DI PACE
PISA

FC/21/02/2012

Sent. n. 254/12
del
R.G. n. 2725/11
Rep. n.
Cron 1125/12

Sentenza dep.
404/VR/11
20/2/12

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott.Avv. Bruno Neri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2875/11 R.G.di questo Ufficio e promossa
2725

D A

Opposizione a sanzione amministrativa

MORETTI DONATELLA, nata a SAN GIULIANO TERME il 12.04.1957, elettivamente domiciliata in Pisa, Località Ospedaletto Via Tegulaia n. 3/c, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pepe che la rappresenta e difende per delega posta a margine del ricorso in opposizione

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Tiziana Lensi

OPPOSTO

OGGETTO:

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.02.2012 sulle seguenti conclusioni

opponente: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento del verbale; con vittoria di spese

opposta:"Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa dichiarare cessata la materia del contendere

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 c.p.c e 118 disp. att.ne, come riformati dalla L. n. 69/2009, omettendosi la parte relativa allo svolgimento del processo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi di opposizione a sanzione amministrativa n. 19981/C del 21.07.2011 per la violazione dell'art. 173 c.s. c. 2 e 3 bis in quanto alla guida di un'autovettura di proprietà della ricorrente tg DI 676SD questa avrebbe fatto uso del telefonino cellulare.

Il comune nella comparsa ha riconosciuto l'errore nell'accertamento ed ha provveduto all'annullamento della sanzione in sede di autotutela, conseguentemente dovrà essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

il giudice di pace, definitivamente pronunciando,

dichiara cessata la materia del contendere

Condanna il Comune di Pisa al rimborso delle spese di C.U. per € 37,000 oltre alle spese di giudizio che liquida in complessive € 100,00, oltre spese generali 12,5%, oltre IVA e CAP come di legge

Cosi' deciso in Pisa il 20.02.2012

IL GIUDICE DI PACE

Dott.Avv. Bruno Neri

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
23 FEB. 2012
Il Cancelliere

COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Tel: 050910890
e-mail: contenzioso@comune.pisa.it
Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

ISTA LA SENTENZA NR. 254 DEL 2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

IMPUGNAZIONE:

EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

☒ RIMBORSO SPESE CAUSA ERRATA INDICAZIONE DELLE GENERALITA' DEL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE

PISA 05 APR. 2012

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Studio Legale Alexa
Avv. Giovanni Pepe
Via di Tegulaia n. 3 /C – 56121 – Ospedaletto (PI)
Tel: 050/974025 - Fax: 050/980403
e-mail: info@studiopepe.it
PEC: avv.giovanni.pepe@pec.it

GIOVANNI PEPE
AVVOCATO
Di Tegulaia 3/C
Tel. 050/974025
Fax 050.980403
56121 PISA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 204 BIS DEL CODICE DELLA STRADA AVVERSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 19981/C;

Nell'interesse Moretti Donatella nata a San Giuliano Terme (PI) il 12/04/1957, ed ivi residente in via Marconi 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pepe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Ospedaletto (PI), Via di Tegulaia, n. 3/C come da mandato a margine del presente atto

RICORRENTE

CONTRO

Comune di PISA - SEZIONE POLIZIA Municipale DI PISA,

RESISTENTE

PREMESSO CHE:

1) in data 21 luglio 2011, veniva redatto dall'agente accertatore della Polizia Municipale di Pisa cod. n. 217, verbale di contestazione per violazione dell'art. 173 comma 2 e 3 bis del C.d.S. *(Doc. 1)*; nei confronti della ricorrente.

2) la contravvenzione di cui al verbale di contestazione n. **19981/C**, è stata elevata perché "alla guida del veicolo sopra indicato faceva uso di apparecchio cellulare telefonico, non a viva voce né con cuffie facendo uso delle mani";

3) la ricorrente, invero ha in uso un telefonino cellulare con la funzionalità viva voce, pressoché, sempre attiva. **Non si tratta di una scelta ma di una necessità per la salute della ricorrente!** Infatti, la stessa svolge attività di rappresentante per conto di una nota marca di caffè -settore famiglia- e deve essere sempre raggiungibile dai suoi clienti per i quotidiani ordini trasmessi in azienda per via telematica.

PROCURA AD LITEM: delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e nei successivi gradi, compresa la fase di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione allo stesso, **l'Avvocato Giovanni Pepe**, conferendo allo stesso ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di provvedere alla chiamata in causa di terzi, di proporre domande riconvenzionali ed appelli, anche incidentali, citare in riassunzione, transigere, conciliare, quietanzare, rinunziare agli atti ed accettare la rinuncia e farsi sostituire anche in tali facoltà. Dichiaro di essere informato ai sensi dell'art. 4, 3° co. Del d. lgs n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto ed ai benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Eleggo il domicilio presso il di lui studio in Pisa, Via di Tegulaia 3/C.

È AUTENTICA

Via di Tegulaia, 3/c - 56121 Pisa - T. 050 974025 F. 050 980403
e-mail: info@studiolegalealexa.it
info@studiopepe.it

263/2012
3731/2011
1115/2012
17/02/12
15/2/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Il Giudice di Pace Avv. Armando Scotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3731/11 del Ruolo Generale Contenzioso promossa da Pietro Galeone, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Saba ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Pisa, via S. Martino n.30,

RICORRENTE

contro

Comune di Pisa,

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: accoglimento del ricorso.

Fatto e dirittto

Pietro Galeone ha proposto opposizione avverso il verbale della Polizia Municipale di Pisa n. 4284536/2011, emesso in riferimento all'art. 157/5 cds, risultando addebitata la sosta al di fuori degli spazi prevsiti dalla segnaletica.

Fatto accertato 19/10/2011.

Il ricorrente ha eccepito l'insussistenza della violazione.

Il Comune di Pisa ha depositato memoria e documentazione a sostegno della legittimità del verbale impugnato.

La causa è stata decisa all'udienza del 15/2/2012.

La documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, non contestata quanto alla riproduzione del fatto, evidenzia che l'autovettura del ricorrente era

parcheggiata in area priva di delimitazione degli spazi di sosta, anche se in violazione dell'art. 158 comma 1 lett. f) cds.

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.

Le spese di causa, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così decide:

accoglie il ricorso e annulla il verbale impugnato;

condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di Euro 209,00, di cui Euro 55,00 per onorari, Euro 117,00 per diritti ed Euro 37,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Pisa, li 15/2/2012

Il giudice

avv. Armando Scotto

23 FEB 2012

Dott.

COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Tel: 050910890
e-mail: contenzioso@comune.pisa.it
Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 263 DEL 2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

X IMPUGNAZIONE:

PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 157 COMMA 5 CDS

IL EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 05 APR. 2012

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GIUDICE DI PACE DI PISA

Ricorso avverso il verbale di contestazione n. 4282803/2011/P Pr.145850/2011 e n. 4277190/2011/P Pr.139227/2011 redatti dal Comando della Polizia Municipale di Pisa

Per il Sig. Pietro Galeone, nato a Pisa il 11.01.1970, C.F. GLNPTR70A11G702J, residente in LUCCA-Fraz. S. Maria del Giudice, via per Santa Maria Del Giudice, n. 2771, rappresentato e difeso come da mandato a margine del presente atto dall'Avv. Irene Saba, C.F. SBARNI67H56G702Q, ed eleggente domicilio presso lo studio della stessa sito in Pisa, via S. Martino, n. 30, e-mail info@pec.sabaegaleone.it – fax: 050.2204274

PREMESSO CHE:

- In data 08.11.11 e 24.10.11 venivano notificati, a mezzo di posta, al Sig. Pietro Galeone rispettivamente gli accertamenti di violazione n. 4282803/2011/P Pr.145850/2011 e n. 4277190/2011/P Pr. 139227/2011 (*cfr.* doc. 1).
- Veniva contestata al Sig. Galeone, in quanto intestatario del veicolo SMART tg. BL560CS, la violazione dell'art. 157/5 del C.d.S., poiché, si legge in entrambi gli atti notificati, che il suddetto veicolo veniva lasciato "*in zona di sosta… fuori degli spazi previsti dalla segnaletica.*" rispettivamente il giorno 16.9.2011 alle ore 15:17 in Lungarno Galileo Galilei all'intersezione con via Lanfranchi e il giorno 12.9.2011 alle ore 15:15 in Lungarno Galileo Galilei angolo via La Tinta.
- Gli accertatori delle violazioni, Sig. Michele Mazza numero di matricola 1077 e Sig.ra Mariangela Mosca matricola 225, della Polizia Municipale di Pisa, non provvedevano all'immediata contestazione dell'infrazione per irreperibilità del trasgressore.
- Il 4.11.11 il Sig. Galeone depositava presso gli uffici della Polizia Municipale di Pisa richiesta di archiviazione del verbale notificato in ottobre. Successivamente, in data 25.11.11, l'esponente provvedeva

PROCURA

Il sottoscritto Pietro Galeone nato a Pisa il 11.1.1970 e domiciliato a Pisa, via S. Martino 30 C.F. GLNPTR70A11G702J informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega l' Avv. Irene Saba (c.f. SBARNI67H56G702Q), a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in tutte le fasi ed i gradi successivi, ivi compresi i giudizi di esecuzione od opposizione, conferendole ogni più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, transigere, chiamare in causa i terzi, rinunciare agli atti ed accettarne rinuncia, di farsi sostituire anche in tali facoltà o di riscuotere in mia vece, di sostituzione e rilascio di quietanza, di proporre domande riconvenzionali, il tutto con promessa di rato e valido. Eleggo domicilio presso lo studio della stessa, sito in Pisa, via S. Martino, 30. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e presto il consenso al trattamento dei dati da parte degli stessi, il personale del loro studio ed i collaboratori anche esterni.

f.to Pietro Galeone

È autentica

f.to Avv. Irene Saba